Que pel commer

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità, è autorizzata a indire appalto-concorso per la realizzazione di una rete regionale di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi.

Gli impianti di stabulazione dovranno assicurare che l'acqua marina per il trattamento dei molluschi lamellibran chi risponda ai requisiti igienici e sanitari richiesti dal la normativa statale vigente e in particolare dalla legge 4 luglio 1929 n. 1315 e dal Decreto del ministro per la Sa nità del 14 novembre 1973.

Una commissione tecnica, costituita come da penul penu

Nella scelta delle località in cui realizzare gli impianti di stabulazione, la commissione tecnica di cui comme success vo

Antilo della presente legge terrà conto dell'esigenza di timo, o di proprietà di Comuni, ovvero ceduti gratuitamente da privati.

La commissione tecnica di cui l'erzo comma del pre sente articolo è presieduta dall'assessore regionale alla WOPC; Sanità o un suo delegato e costituita da:

- i capi degli uffici del Médico Provinciale della Regione;
- i capi degli uffici del Veterinario Provinciale della Regione;
- No our. - due esperti designati dalla Giunta regionale proposta dell'assessore regionale alla Sanità, di cui uno esperto in igiene e l'altro in biologia marina;
- due rappresentanti degli operatori della molluschi coltura, designati dalla Giunta regionale su propo sta dell'assessore regionale alla Sanità;

- due rappresentanti degli operatori commerciali in prodotti della molluschicoltura, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla Sanità;
- da un funzionario tecnico della Regione esperto in opere marittime, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale ai Lavori Pubblici
- da un funzionario amministrativo dell'assessorato regionale alla Sanità con funzione di segretario della commissione, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla Sanità.

La commissione di cui al precedente comma funge da commissione giudicatrice dell'appalto-concorso.

Art. 2

Il capitolato speciale per l'appalto-concorso dovrà indicare l'ubicazione di ciascun impianto di stabulazione da realizzare e la relativa capacità lavorativa, nonchè ri

chiedere, in relazione alla capacità lavorativa indicata, che i progetti concorrenti prevedano:

- 1) le caratteristiche della presa d'acqua marina e la sua portata che dovrà assicurare la capacità di ri cambio totale ogni due ore dell'acqua delle vasche di stabulazione;
- 2) il tipo dell'eventuale trattamento di depurazione dell'acqua marina;
- 3) il dimensionamento, adeguato alla capacità lavora tiva massima dell'impianto di stabulazione, del l'eventuale impianto di trattamento dell'acqua ma rina;
- 4) le dimensioni e il numero delle vasche destinate alla stabulazione;
- 5) il tipo di trattamento per la chiarificazione del le acque di scarico;
- 6) il dimensionamento, adeguato alla capacità massima lavorativa dell'impianto di stabulazione, dell'impianto per la chiarificazione delle cque di scari

- 7) le caratteristiche e la capacità lavorativa, adegua ta alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione, degli impianti di lavaggio, pesatu ra e confezionamento;
- 8) il tipo di trattamento dei materiali di rifiuto e il dimensionamento del relativo impianto, adeguato alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione.

Il capitolato speciale per l'appalto-concorso prevede rà inoltre che la spesa per la realizzazione degli impianti di stabulazione verrà liquidata in rate annuali e stabilirà in percentuale l'ammontare della rata annua per ciascuno de gli impianti di stabulazione rispetto all'ammontare dello stanziamento annuo previsto nel bilancio della Regione.

Art. 3

La gestione degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge sarà affidata dalla Giunta regionale a:

our. Pa

- Comuni;

- Imprese cooperative di produttori iscritti nel regi stro della pesca ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1965 n. 963, o a loro consorzi;

- Imprese commerciali regolarmente autorizzate alla vendita, o a loro consorzi.

La cessione gratuita del suolo per la realizzazione degli impianti costituisce titolo preferenziale, ma non vin colante, per l'affidamento della gestione.

La Giunta regionale stabilirà con proprio atto delibe rativo le modalità per l'affidamento della gestione e disciplinerà l'uso pubblico, che dovrà in ogni caso essere garantito, degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi del la presente legge.

Gli enti, le imprese e i consorzi previsti nel primo comma del presente articolo, i quali abbiano ottenuto la <u>se</u> stione degli impianti di stabulazione realizzati ai sensi della presente legge, dovranno assicurare la continuità di funzionamento e la perfetta manutenzione ordinaria e straor

ELD

Art. 5

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2. della Co situzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.